

COMUNE DI CARTOSIO
VERBALE DEL REVISORE DEL CONTO
16.12.2025– Verbale n. 16/2025

PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA

BOZZA DI REGOLAMENTO PER L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Il giorno 16 dicembre 2025 ha analizzato la documentazione relativa al regolamento IRPEF pervenuto a mezzo mail in data 15.12.2025

Visto

- il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef che si compone di n.5 articoli ;
- l'art 52 del D. Lgs 446/1997, inerente la potestà regolamentare dei Comuni;
- l'art 53, comma 16, Legge 23/12/2000 n.388 come modificato dall'art. 27, comma 8, Legge 28/12/2001 n.448 che stabilisce quanto di seguito: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ... nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.
- l'art 1 comma i 142 lettera a), della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), che ha sostituito l'articolo 3, comma 1, del Dlgs 360/1998 stabilendo: *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del [decreto legislativo](#) 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*;
- le delibere, di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia devono essere pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, affinché le stesse esse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente;
- l'art 239, comma 1, lettera b) punto 7 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che l'Organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità Economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Considerato che

- è necessario adeguare il regolamento per poter aumentare le aliquote per i singoli scaglioni di redditi
esprime

PARERE FAVOREVOLE all'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale Irpef

Ricorda

-che i Regolamenti approvati dal Consiglio Comunale dovranno essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Castellar Guidobono, lì 16.12.2025

Dott.ssa Bassi Federica

